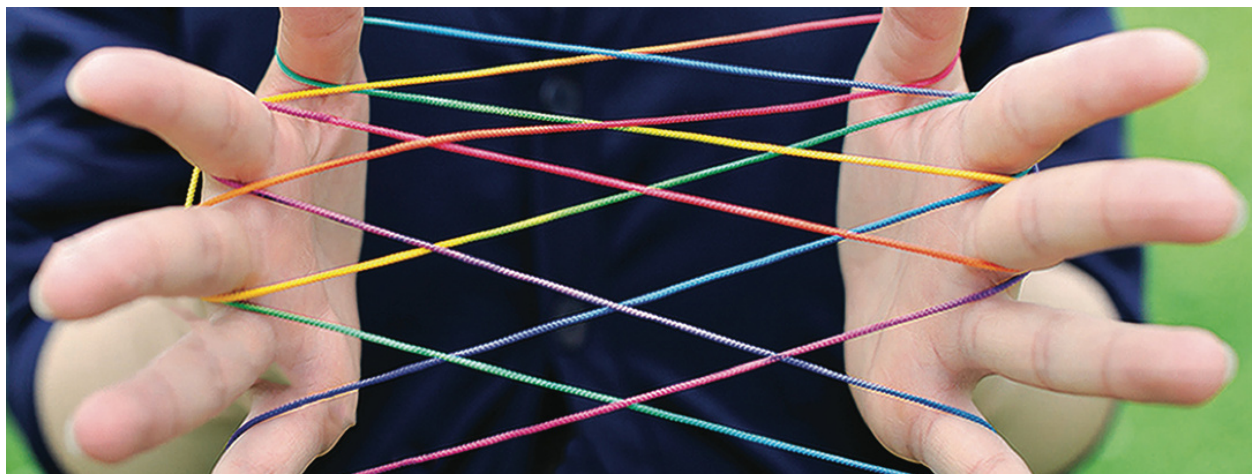


DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

Riprendiamo le pubblicazioni della newsletter dell'Osservatorio giuridico Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano dopo un breve periodo di riposo.

In primo piano abbiamo alcune riflessioni sul **diritto allo studio**: sono numerose le decisioni su cui occorre soffermarsi. Innanzitutto, l'importantissima sentenza della Corte di Cassazione pubblicata a metà luglio, destinata ad avere un sicuro impatto, in ragione delle novità affermate sia sull'annoso **tema dell'orario scolastico ridotto**, sia sul **ruolo dell'insegnante di sostegno**. Si tratta di una sentenza molto profonda, davvero esemplare e che invitiamo i nostri lettori a leggere per intero ([link](#)). Ringraziamo l'Avv. Claudia Porcu del Foro di Treviso che ha seguito direttamente il procedimento giudiziario e ha messo a disposizione del nostro Osservatorio e di tutti gli interessati le decisioni di primo e secondo grado del processo. Sempre sul diritto allo studio, diamo conto di una sentenza del Tar Lazio pubblicata nel mese di agosto che richiama le scuole a tenere in considerazione non soltanto le certificazioni di disabilità di cui alla legge n. 104, ma qualsiasi documento di carattere sanitario da cui possa desumersi la sussistenza di una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento.

Sul versante dello **studio universitario**, analizziamo un recente, e ancora incerto, filone giurisprudenziale sulla possibilità di ottenere il trasferimento da parte degli studenti e delle studentesse con disabilità, nell'ambito dei corsi di medicina e chirurgia, dalla sede assegnata a livello nazionale ad una sede più vicina a quella di residenza. Ancora, ci soffermiamo su una sentenza del TAR Lombardia che riconosce il diritto alla continuità del trattamento ABA anche per le persone adulte con disturbi dello spettro autistico.

Per quanto concerne le novità legislative, diamo spazio al **d. lgs. n. 123 del 2026** che, nel luglio scorso, ha **ampliato i poteri del Garante**, al fine di consentirgli di svolgere il suo ruolo in modo più efficace.

Da ultimo, il resoconto del **convegno svoltosi il 10 settembre presso la Statale di Milano** su come garantire il diritto allo studio universitario nei confronti di studenti e studentesse con condizioni che, pur problematiche, non si traducono automaticamente in certificazioni di disabilità (ad es., ADHD, disturbi dello spettro autistico, patologie psichiatriche). Buona lettura!

Con il coordinamento di Giuseppe Arconzo hanno contribuito alla redazione del presente numero della newsletter Martina Bracale, Sara del Grosso, Beatrice Esposito, Stefania Leone, Gaia Patarini e Federica Sammali.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ORARIO SCOLASTICO RIDOTTO E RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT. 16 LUGLIO 2026, N. 23363

«Accompagnare il bambino con disabilità all'uscita dell'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell'inclusione scolastica e l'effettività del diritto all'eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria».

Così si legge nella sentenza del 16 luglio 2026, n. 23363, della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che segna una importantissima pagina nell'ambito della tutela del diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Questa decisione – con cui la Corte ha ribadito con estrema chiarezza alcuni fondamentali principi in materia, fugando ogni dubbio circa il ruolo dell'insegnante di sostegno e l'effettiva garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità – merita dunque di essere ricostruita e riportata integralmente in alcuni passaggi.

Nel caso di specie, in primo grado, i genitori di un bambino con disabilità agivano ai sensi della l. n. 67 del 2006 chiedendo che fosse accertata la condotta discriminatoria posta in essere da una scuola dell'infanzia che aveva imposto al bambino una frequenza ridotta in ragione della sua disabilità, obbligandolo all'uscita anticipata da scuola alle ore 14.30, laddove i suoi compagni potevano restare a scuola sino alle ore 16.

La scuola, da parte sua, sosteneva che il bambino non fosse stato ammesso a frequentare l'intero orario scolastico, poiché, se non adeguatamente supportato dall'insegnante di sostegno – che non copriva l'intero orario – avrebbe posto in essere un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri. La scuola sosteneva inoltre che la riduzione dell'orario scolastico era stata prevista in conformità del PEI concordato con i genitori. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza 21 febbraio 2023, accertava la condotta discriminatoria tenuta dalla scuola, condannandola altresì al pagamento in favore del bambino dell'importo di €10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

La scuola impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Venezia, sostenendo, tra i motivi di ricorso, l'erroneità della tesi per cui la parità tra gli alunni comporti la frequenza, da parte dell'alunno con disabilità, delle medesime ore degli altri compagni, posto che la parità di trattamento non consisterebbe nell'assegnare allo studente con disabilità un numero di ore di sostegno pari alle ore curriculari. Sarebbe stato sufficiente, per evitare una discriminazione, assicurare le ore di sostegno al bambino secondo quanto indicato dal GLOH.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 20 maggio 2025, accoglieva sorprendentemente il ricorso della scuola, ritenendo che il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto dell'alunno con disabilità ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ORARIO SCOLASTICO RIDOTTO E RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT. 16 LUGLIO 2026, N. 23363

CONTINUA

Secondo il ragionamento dei giudici di secondo grado, l'indicazione di un monte ore settimanale di 30, anziché di 40 ore, non costituiva una condotta discriminatoria, né diretta né indiretta, rappresentando, piuttosto, il frutto di scelte condivise anche dai genitori, elaborate sulla base delle condizioni psicofisiche del bambino. Secondo la Corte, dal momento che il PEI prevedeva un numero di ore pari a 30 settimanali, suddivise in 20 ore di sostegno e 10 di assistenza, e che queste erano state tutte effettivamente prestate, il diritto del minore alla frequenza scolastica era stato pienamente garantito. In ogni caso, secondo la Corte d'Appello, il mancato aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell'orario scolastico avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al giudice amministrativo, non potendo l'istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero di ore individuate nel PEI.

I genitori, a questo punto, proponevano ricorso per Cassazione che, dinanzi alla questione se e a quali condizioni possa ritenersi discriminatoria la condotta di una scuola dell'infanzia paritaria che non abbia garantito a un alunno con grave disabilità certificata la frequenza scolastica per l'intero orario ordinario garantito agli altri alunni della stessa classe, ha fissato alcuni punti fermi in materia. Innanzitutto, la Corte – considerando il tempo che si trascorre a scuola una «variabile didattica viva, capace di incidere profondamente, anche attraverso la condivisione di supporti personalizzati e la collaborazione tra pari, sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell'intera classe» - ha ribadito **il diritto pieno, incondizionato e finanziariamente incompressibile dell'alunno con disabilità a frequentare la scuola per l'intero orario scolastico settimanale, «anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l'orario di frequenza, essendo precipuo compito dell'istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l'inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell'altro».**

Tale diritto può subire delle limitazioni soltanto in casi eccezionali, purché ricorrano valide e certificate ragioni nell'interesse dello stesso alunno disabile, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute. In ogni altro caso, **«al bambino disabile non può essere imposta una frequenza dimidiata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l'insegnante di sostegno non copra l'intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe, né perché sia considerato un alunno "difficile"».**

La Corte è stata chiara nell'affermare che «la contrazione dell'orario di frequenza per colui che, per superare gli ostacoli che incontra nello sviluppo, nella crescita e nel rapporto con gli altri nella vita quotidiana, deve poter contare sulla solidarietà della **comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità**, non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola».

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ORARIO SCOLASTICO RIDOTTO E RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT. 16 LUGLIO 2026, N. 23363

CONTINUA

Il diritto fondamentale all'istruzione «coessenziale alla dignità della persona umana, impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi versa in una condizione di fragilità».

Siamo nel campo d'azione del principio di uguaglianza sostanziale, per cui garantire un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti significa adempiere a quell'obbligo di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Condurre l'alunno con disabilità fuori dall'aula prima del termine delle lezioni, in ragione della sua disabilità, integra invece gli estremi di una condotta discriminatoria, «trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separazione, se non di esclusione, anziché nell'oggetto di un dovere di tutela da parte dell'istituzione scolastica».

Nelle parole del giudice di legittimità «l'eguaglianza non si realizza attraverso l'indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante **la predisposizione di misure personalizzate che consentano all'alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all'istruzione in condizioni di effettiva parità**».

Nell'accogliere integralmente il ricorso, la Cassazione ha quindi ritenuto erranea l'equiparazione automatica tra il numero di ore in cui l'alunno con grave disabilità è assistito da un insegnante di sostegno o da un assistente e il tempo della frequenza scolastica. Secondo la Corte ciò finirebbe per trasformare, in modo irragionevole e contraddittorio, il diritto al sostegno, che è una misura compensativa il cui scopo è quello di favorire l'inclusione scolastica, in un ostacolo che limita la frequenza scolastica.

La Corte ha inoltre chiarito, come mai prima d'ora, **il ruolo che riveste l'insegnante di sostegno**, che «**non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separazione dello stesso dalla classe di appartenenza**, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l'altro e con gli altri», ricordando inoltre che ai sensi dell'art. 13 della l. n. 104 del 1992, l'insegnante di sostegno ha **la contitolarità** delle sezioni e della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività anche del collegio dei docenti.

Proprio l'affondo sulla contitolarità permette di evidenziare un altro importante aspetto della sentenza in commento, che si rivela molto importante anche perché **valorizza il ruolo degli altri insegnanti**: se è vero che l'assenza dell'insegnante di sostegno non giustifica la riduzione dell'orario scolastico, quello che si desume è che **anche gli altri insegnanti sono tenuti a farsi carico del diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità**. Si tratta di un principio ben noto, almeno in teoria, ma che trova scarso riscontro nella prassi quotidiana.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ORARIO SCOLASTICO RIDOTTO E RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT. 16 LUGLIO 2026, N. 23363

CONTINUA

Infine, la Corte ha dichiarato parimenti irragionevole l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il diritto all'inclusione scolastica, una volta definito e cristallizzato nel PEI, non sarebbe più contestabile a causa della mancata proposizione di ricorso al TAR da parte dei genitori interessati.

Sottolineando che un atto amministrativo non può mai risolversi nella compromissione di un diritto fondamentale quale quello all'inclusione scolastica, la Corte ha affermato che qualora nel PEI sia previsto un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, «la mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l'intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell'alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico».

Nel caso in cui a tale limitazione non corrisponda un'analoga limitazione nei confronti degli altri alunni, allora si è di fronte, senza alcun dubbio, ad una condotta discriminatoria.

In conclusione, con questa pronuncia, la Cassazione chiude definitivamente (si spera!) la porta a interpretazioni restrittive della normativa sull'inclusione scolastica. Il numero di ore di sostegno indicato nel PEI resta uno strumento al servizio dell'inclusione, non un tetto massimo alla frequenza scolastica: se le ore assegnate non bastano a coprire l'intero orario, è la scuola a doversi attrezzare e non il bambino a dover uscire prima. Detto in altri termini, ci troviamo di fronte all'ennesima conferma che non è la persona con disabilità a dover adeguare ad un contesto non inclusivo, ma è il contesto a dover diventare pienamente inclusivo.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

QUANDO LA SOSTANZA PREVALE SULLA FORMA: LE SCUOLE DEVONO ATTIVARSI NEI CASI IN CUI, PUR IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ, LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ PUÒ ESSERE UGUALMENTE ACCERTATA

Con la sent. **n. 14255 del 13 agosto 2026 il TAR Lazio, sez IV bis**, ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di uno studente, adottato a seguito del mancato superamento degli esami di recupero in tre materie. Lo studente presentava una grave condizione medica, della quale la scuola era stata informata attraverso documentazione sanitaria trasmessa dalla famiglia già negli anni precedenti, pur non essendo ancora intervenuto il formale riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della l. n. 104 del 1992. Nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 la situazione era stata ulteriormente documentata, da ultimo con una relazione dell'ASL del 30 maggio 2025, nella quale venivano espressamente indicate alcune misure per garantire il diritto allo studio e il successo formativo dell'alunno. Nonostante ciò, l'istituto non aveva individuato bisogni educativi speciali né predisposto un Piano didattico personalizzato o adottato specifiche misure compensative e dispensative. Secondo il TAR, dalla documentazione prodotta emergevano invece in capo all'istituto «specifici oneri nei confronti di un alunno in attesa di riconoscimento della legge 104». **Il mancato completamento dell'iter per il riconoscimento formale della disabilità non esonerava, dunque, la scuola dal prendere in considerazione le difficoltà già conosciute e documentate.**

Il Tribunale richiama, in particolare, la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, nella parte in cui estende l'area dei bisogni educativi speciali oltre le situazioni riconducibili alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 170 del 2010. In presenza di altri disturbi o condizioni che possono incidere sull'apprendimento, spetta infatti al Consiglio di classe esaminare la documentazione clinica fornita dalla famiglia e, sulla base di valutazioni psicopedagogiche e didattiche, stabilire se ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previsti per disabilità e/o DSA. Il TAR annulla, pertanto, il provvedimento di non ammissione ritenendo che la valutazione finale non potesse prescindere dalle condizioni nelle quali si era svolto il percorso scolastico. Le insufficienze poste a fondamento della decisione erano infatti maturate senza che fossero state adottate le misure rese necessarie dalla situazione dello studente, nonostante la scuola ne fosse a conoscenza. Si tratta di una pronuncia importante, poiché chiarisce che l'assenza del riconoscimento della disabilità ai sensi della l. n. 104 del 1992 non esclude a priori l'attivazione di forme di personalizzazione didattica. Il riconoscimento formale della disabilità non segna, in altri termini, il presupposto necessario perché la scuola tenga conto delle difficoltà dell'alunno, né giustifica la mancata adozione di misure adeguate nelle more del suo conseguimento.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SUI TRASFERIMENTI A MEDICINA PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ: UNA GIURISPRUDENZA IN VIA DI EVOLUZIONE

Quello dei trasferimenti degli studenti e delle studentesse con disabilità presso Università diverse da quelle di iscrizione è un tema da sempre complesso, che pone notevoli dubbi quando si tratti di corsi di laurea ad accesso programmato. Tipico è il caso di Medicina e Chirurgia.

Per questi corsi esiste un sistema di programmazione che potremmo definire "ordinario". Ai sensi della legge n. 264 del 1999, il Ministero dell'Università e della Ricerca determina annualmente i posti disponibili a livello nazionale, che vengono poi ripartiti tra le Università. Gli studenti e le studentesse che superano gli esami del cosiddetto semestre filtro (e che una volta superavano il test di ammissione), vengono poi automaticamente assegnati – sulla base di una graduatoria nazionale che viene formata in virtù dei voti ottenuti negli esami del semestre filtro – a una delle dieci sedi che lo studente ha indicato nel momento dell'iscrizione al primo semestre. Ciò determina quindi che si possa essere assegnati ad una sede lontana da quella di residenza.

Annualmente il Ministero, con apposito decreto, regola poi anche i cambi di sede per gli anni successivi al primo, stabilendo che gli Atenei devono rendere pubblico, con avviso o bando, i posti che si sono resi disponibili (in ragione, ad esempio, di abbandoni degli studi). A quel punto, gli studenti che intendano proseguire il loro percorso universitario in altro Ateneo presentano domanda entro il termine definito dal relativo bando. La domanda viene esaminata da una Commissione, che stila una sorta di graduatoria basata su propedeuticità, esami sostenuti ed altri elementi di merito, ed in base a quella assegna le posizioni utili.

I decreti ministeriali che di anno in anno regolano questo procedimento prevedono anche, per quanto qui interessa, disposizioni specifiche per gli studenti che abbiano una certificazione di invalidità uguale o superiore al 66% o di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (che sovente chiedono il trasferimento per potersi avvicinare alle famiglie o ai luoghi nei quali sono curati). In sostanza, si stabilisce che costoro hanno un (blando) titolo di preferenza rispetto agli altri studenti; ma con l'importante specificazione che ciò può avvenire solo a parità di punteggio in graduatoria: se due studenti si trovano nella stessa posizione in graduatoria e si tratti di posizione utile a conseguire uno dei posti messi a disposizione dell'Università, prevale lo studente con disabilità. Inoltre, viene ormai perentoriamente stabilito che per nessun motivo sono consentite iscrizioni in sovrannumero (strumento che in passato alcuni Atenei avevano utilizzato proprio per consentire comunque il trasferimento degli studenti con disabilità).

A questo sistema, che come visto è puntualmente regolato, si aggiunge però un'ulteriore strada, che trova la propria base legale nell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 1938. Si tratta di una via di accesso ai trasferimenti che riguarda potenzialmente tutti i corsi di laurea (a numero programmato e non), e che sembra attribuire ai Rettori (peraltro non è chiaro, leggendo la disposizione, se quelli di provenienza o di destinazione) una considerevole discrezionalità. La norma si limita infatti a stabilire che la domanda di trasferimento debba essere presentata entro il 31 dicembre. Se giunge dopo, può essere accolta quando si ritenga la domanda giustificata da «gravi motivi» (comma 1).

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SUI TRASFERIMENTI A MEDICINA PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ: UNA GIURISPRUDENZA IN VIA DI EVOLUZIONE

CONTINUA

Ora, come si conciliano i due sistemi? Come valutare le domande presentate da studenti di Medicina con disabilità oppure con gravi patologie? Unicamente alla stregua del sistema "ordinario" regolato con decreto ministeriale nei limiti che si sono visti, oppure anche secondo la strada alternativa tracciata in modo più elastico dal r.d. del 1938?

Sul punto la giurisprudenza amministrativa sta attraversando una significativa evoluzione. In un primo momento, con la **sentenza n. 3737 del 2 maggio 2025, la VII sez. del Consiglio di Stato** ha stabilito che non è possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori della procedura "ordinaria", e che la legge n. 264 del 1999 avrebbe introdotto una deroga, in relazione all'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, all'art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Ragionare diversamente, conclude il Giudice amministrativo, significherebbe «legittimare un insostenibile "sforamento" della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito». Nello stesso senso si è espressa la successiva recente **sent. del Cons. St., sez. VII, n. 2717 del 2 aprile 2026**.

Appena qualche settimana dopo, però, la stessa VII sez. del Consiglio di Stato – pur in composizione diversa – è giunta a opposta conclusione. Pur dando atto di conoscere l'orientamento contrario appena descritto, con la **sentenza n. 3274 del 27 aprile 2026**, si è infatti affermato che «la disposizione di cui al RD 1269/1938, art. 9 (ancora in vigore) è espressamente "eccezionale" e derogatoria rispetto ai canali ordinari dei trasferimenti». Una conclusione che trae argomenti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che fa proprio il principio di 'non regressione delle tutele'. Con la conseguenza che la legislazione universitaria successiva non potrebbe essere meno tutelante rispetto a quella precedente. Per queste ragioni, il Giudice ha imposto all'Università, che aveva opposto l'assenza di posti disponibili, di rivalutare la domanda, questa volta ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 1938 (in linea con questo secondo orientamento v. anche Tar Basilicata, **sent. n. 259 del 4 luglio 2026**, secondo cui, peraltro, nei "gravi motivi" possono rientrare, oltre alle condizioni di salute dello studente universitario, anche motivi di salute di un familiare che necessita di assistenza).

In un caso simile si è poi registrato anche l'intervento dell'Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, che, con provvedimento del 4 novembre 2025, richiamando l'art. 5-bis della l. n. 104 del 1992 in tema di accomodamento ragionevole, ha evidenziato la necessità di individuare una soluzione «adeguata, proporzionata, pertinente e appropriata rispetto alle documentate condizioni di salute» della studentessa. Il Garante ha quindi ritenuto che **il trasferimento ad un altro Ateneo costituisse un accomodamento ragionevole adeguato e proporzionato, funzionale alla continuità e all'effettività del percorso universitario**.

Solo qualche settimana fa, infine, il **Consiglio di Stato con l'ord. cautelare n. 3265 del 3 agosto 2026**, è tornato sul tema, con riferimento alla scelta della sede una volta terminato il semestre filtro. La pronuncia conferma la tutela rafforzata prevista per gli studenti con disabilità, avendo cautelatamente riconosciuto il diritto della studentessa in possesso di una certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 di ottenere l'assegnazione nella sede più vicina alla propria residenza, eventualmente anche in sovrannumero (va però detto che, nel caso di specie, l'Ateneo in questione aveva anche posti a disposizione, e il diniego opposto risultava dunque davvero immotivato).

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SUI TRASFERIMENTI A MEDICINA PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ: UNA GIURISPRUDENZA IN VIA DI EVOLUZIONE

CONTINUA

La giurisprudenza che si è appena descritta attesta dunque in materia una importante evoluzione, che tuttavia non è ancora in grado di restituire un quadro consolidato e certo. Le Università faticano, va detto, a comprendere quali siano le basi normative di volta in volta rilevanti (talvolta, peraltro, le domande sorrette da dedotti "gravi motivi" arrivano contestualmente a quelle che seguono la procedura ordinaria, in altri casi arrivano dopo); non è ancora chiaro che cosa si intenda per "gravi motivi" e se si tratti dunque di categoria "sovrapponibile" a quella delineata dai decreti ministeriali nell'ambito della procedura ordinaria (invalidità pari o superiore al 66%, o disabilità grave), oppure di situazioni del tutto eccezionali, e dunque ancor più serie; e ancora, andrà capito se possano rientrarvi anche casi nei quali lo studente sia chiamato al ruolo di caregiver di un familiare con disabilità. Insomma, restano diverse incognite, che potranno essere chiarite in sede giurisprudenziale o, come decisamente preferibile – per non lasciare in uno stato di incertezza le Università e, soprattutto, i diritti – in sede legislativa.

LE NOVITÀ DEL D.LGS. N. 123 DEL 2026 SUI POTERI DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

A poco più di un anno dalla sua istituzione, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata oggetto di alcune rilevanti novità a seguito dell'entrata in vigore, in data 24 luglio 2026, del d. lgs. n. 123 del 2026, che ha modificato alcune prerogative attribuite originariamente al Garante dal d. lgs. n. 20 del 2024.

Le modifiche perseguono l'obiettivo di valorizzare la funzione di tale Autorità, in particolare nell'ambito del rapporto con le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi. In questo senso si è infatti previsto che il Garante possa essere da essi consultato al fine di formulare «pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità» (art. 4, comma 1, lett. b-bis, d.lgs. n. 20 del 2024).

La nuova normativa, dunque, ben si iscrive all'interno di un processo di generale rafforzamento del ruolo riconosciuto al Garante. A tal proposito, appare altresì opportuno segnalare che, sempre nel mese di luglio di quest'anno, la Corte costituzionale ha ammesso l'Autorità a presentare un suo parere scritto, in qualità di *amicus curiae*, nell'ambito dei due giudizi attualmente pendenti di fronte alla stessa Corte costituzionale.

Si tratta dei giudizi in materia di livelli essenziali e diritto allo studio, di cui si è detto nella **newsletter di maggio del 2026**. Con questa decisione, la Corte costituzionale ha dunque riconosciuto al Garante la possibilità di far pervenire le proprie valutazioni sul giudizio in corso. Sarà interessante verificare, all'esito della decisione, la posizione del Garante nel caso in questione.

Tornando al d.lgs. n. 123 del 2026, esso ha poi inciso notevolmente sulla possibilità del Garante di agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative. Il testo originario del d.lgs. n. 20 del 2024 stabiliva che questi potesse agire processualmente sostanzialmente soltanto avverso il silenzio delle pubbliche amministrazioni dopo l'adozione dei pareri del Garante stesso.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LE NOVITÀ DEL D.LGS. N. 123 DEL 2026 SUI POTERI DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CONTINUA

A seguito delle nuove previsioni, **il Garante può invece agire di fronte al giudice amministrativo anche per domandare l'annullamento degli atti o dei provvedimenti amministrativi che non si siano adeguatamente conformati alle indicazioni rese dallo stesso Garante nei pareri nei quali viene riscontrata, su istanza dei privati, una violazione dei diritti delle persone con disabilità.**

Ulteriore possibilità di azione giudiziale è stata prevista nell'ipotesi di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, nonché in quella di difformità rispetto al contenuto del parere richiesto dalle stesse pubbliche amministrazioni. Inoltre, con le novità introdotte, il Garante può intervenire a supporto delle persone con disabilità che abbiano instaurato un giudizio con ricorso amministrativo o azione antidiscriminatoria.

Tuttavia, dal tenore letterale delle disposizioni del d. lgs. 123 del 2026, **non sembrerebbe possibile desumere che il Garante abbia possibilità di agire in giudizio nei confronti dei privati**, rispetto ai quali avrebbe soltanto il potere di adottare pareri e verificare l'esistenza di una discriminazione a seguito del rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole.

Il vigente quadro normativo, pur potenziando i poteri del Garante, presenta quindi ancora alcuni limiti, che sono in effetti emersi con tutta evidenza nell'ambito di una recente vicenda. Con delibera del 29 maggio 2026, l'Autorità Garante aveva ritenuto che una società sportiva, nell'ambito di un Summer Camp da essa stessa organizzato, dovesse mettere a disposizione un proprio collaboratore, adeguatamente formato, per somministrare il farmaco salvavita a un bambino con epilessia in caso di crisi convulsive. Oltretutto, l'Associazione Italiana contro l'Epilessia si era resa disponibile a formare gratuitamente un operatore ma, ciononostante, la società sportiva aveva sostenuto che spettasse alla famiglia del bambino individuare una figura da affiancargli per l'intera durata del campo estivo, facendosi altresì carico dei relativi oneri economici. Quest'ultima tesi è stata respinta dall'Autorità Garante, la quale ha espressamente chiarito come non possa «ritenersi conforme ai principi di non discriminazione e di accomodamento ragionevole il trasferimento sulla famiglia del minore degli oneri organizzativi ed economici necessari al fine di garantire la gestione della specifica condizione sanitaria del minore». Tuttavia, secondo quanto emerso da notizie di stampa, la società si sarebbe rifiutata di dar seguito al provvedimento del Garante.

Ecco allora che, per evitare che l'azione del Garante possa perdere la propria incisività, occorrerebbe forse immaginare di dotare di maggiore incisività anche le attività nei confronti dei privati cittadini che non danno seguito alle indicazioni del Garante stesso.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

IL METODO ABA PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE ALLE PERSONE ADULTE: TAR LOMBARDIA, SEZ. III, SENT. N. 3538 DEL 2026

Con la [sentenza n. 3538 del 2026, il TAR Lombardia, sez. III](#), torna sul tema della presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico, soffermandosi su due profili di particolare interesse.

Il primo riguarda l'individuazione dell'amministrazione tenuta alla presa in carico. L'Azienda socio-sanitaria territoriale (di seguito ASST) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto dovesse fare capo al Comune o all'Agenzia di tutela della salute (ATS). Il TAR distingue, però, tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del rapporto e, alla luce della normativa regionale lombarda, riconosce in capo all'ASST la competenza, per il versante sanitario, alla valutazione dei bisogni assistenziali, alla predisposizione del progetto terapeutico individualizzato e all'erogazione delle relative prestazioni.

Il secondo profilo, che assume un rilievo di interesse più generale, concerne l'età adulta della persona interessata. Analizzando con attenzione le Linee guida elaborate dal *National Institute for Health and Clinical Excellence*, il Collegio esclude che il raggiungimento della maggiore età possa, di per sé, giustificare l'interruzione del trattamento ABA, soprattutto in presenza di una condizione cronica e di benefici già riscontrati. Anche se è vero che un intervento precoce può favorire risultati più rapidi ed efficaci, il TAR segnala come anche gli adolescenti e gli adulti conservino la capacità di modificare i propri comportamenti e di acquisire nuove abilità adattive. L'assenza di studi specificamente riferiti alle persone adulte non equivale, del resto, a una dimostrazione di inefficacia del trattamento anche perché soltanto sperimentazioni sul punto possono confermare o negare l'utilità del trattamento.

Del resto, nel caso in questione, si sarebbe trattato di interrompere una terapia già in atto dall'età minorile che ha determinato un miglioramento delle condizioni di salute della persona. Ne consegue anche il diritto, a favore del ricorrente, al rimborso delle spese sostenute per la terapia ABA.

La decisione ribadisce così che né la ripartizione delle competenze tra enti né il passaggio all'età adulta possono tradursi in una discontinuità della presa in carico e della tutela del diritto alla salute.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'UNIVERSITÀ NEL NUOVO PIANO D'AZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: BES E COUNSELING PSICOLOGICO AL CENTRO DEL CONFRONT

Lo scorso 10 settembre si è tenuto presso l'Università degli Studi di Milano, davanti a una platea molto numerosa, il convegno *"L'Università nel nuovo Piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. Bisogni Educativi Speciali e rafforzamento del counseling psicologico dedicato"*, promosso dalla Prof.ssa Stefania Leone, delegata della Statale a disabilità e dsa, con il supporto del nostro Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità Human Hall, della Conferenza nazionale universitaria dei delegati alle disabilità e dsa (CNUDD) e del Cald (Coordinamento atenei lombardi per la disabilità).

Ad aprire i lavori, la rettrice Marina Brambilla, che ha ricordato il lavoro fatto, negli ultimi venti anni, dalle Università italiane sul terreno dell'inclusione, anche grazie alla Cnudd che ha spesso saputo anticipare temi che solo in un secondo momento sono entrati nell'agenda politica. Oggi, la necessità è quella di **avere un quadro normativo chiaro per i BES**. Un quadro che si preoccupi di operare espressamente il riconoscimento di patologie e situazioni meritevoli di tutela sulle quali ancora esistono troppi margini di incertezza. Hanno poi preso la parola il prof. Luca Fanucci, presidente CNUDD, e Alessio Pontillo, dirigente del MUR. Entrambi hanno sottolineato la necessità di una collaborazione più stretta e concreta tra Ministero e atenei, indispensabile anche per l'expertise acquisita dagli Atenei sui bisogni specifici degli studenti.

La prof.ssa Marilisa D'Amico, coordinatrice di Human Hall ha poi rimarcato la necessità di acquisire la consapevolezza che occorre passare da una logica di aiuto a una logica di garanzia dei diritti, come si desume anche dalla giurisprudenza costituzionale.

A seguire la prof.ssa Gabrielle Coppola ha ricostruito la genesi della nozione di Bisogni Educativi Speciali, nata nel Regno Unito con il Rapporto Warnock del 1978 e rilanciata a livello internazionale della Word Conference on Special Needs Education: Access and Quality di Salamanca del 1994, fino ad approdare al contesto universitario italiano, con le indagini ANVUR (dal 2019) e con la legge n. 107 del 2010, che ha rappresentato il primo esplicito riconoscimento legislativo dei BES. Le Linee guida CNUDD, approvate il 25 settembre 2024, hanno definito i BES come condizioni che comportano difficoltà non ordinarie e persistenti nell'apprendimento o nella partecipazione alla vita universitaria, includendo anche situazioni di grave svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Un'indagine condotta tra febbraio e aprile 2026 ha rilevato che tre atenei italiani su quattro già gestivano questi bisogni prima ancora di una cornice normativa dedicata, un vuoto che resta da colmare, anche sul fronte dei finanziamenti.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'UNIVERSITÀ NEL NUOVO PIANO D'AZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: BES E COUNSELING PSICOLOGICO AL CENTRO DEL CONFRONT CONTINUA

Il prof. Andrea Mangiatordi ha poi messo in evidenza come l'Universal Design for Learning (UDL) possa essere una cornice metodologica per una didattica realmente inclusiva, capace di moltiplicare le modalità di rappresentazione, azione, espressione e coinvolgimento. Molto interessanti sono state le applicazioni concrete presentate durante l'esposizione.

Nella seconda sessione, il prof. Pierangelo Veggiotti e la prof.ssa Caterina Viganò hanno affrontato il tema delle neurodivergenze, dei disturbi del neurosviluppo e dei disturbi psichiatrici tra i giovani adulti. In aumento del 24% negli ultimi trent'anni secondo uno studio recentemente pubblicato da The Lancet, ansia e depressione risultano oggi la prima causa di disabilità a livello mondiale tra gli adolescenti e i giovani adulti. È stato ricordato come la diagnosi non definisca la persona, ma rappresenti piuttosto una traiettoria, richiedendo percorsi personalizzati, costruiti con cura e prestando attenzione anche al rischio di un uso improprio di sostanze psicostimolanti. Da qui la necessità, indicata dal prof. Giuseppe Arconzo, di investire su formazione dei docenti e individualizzazione degli interventi, senza mai rinunciare all'idea di un'università che include, in una prospettiva che vede l'istituzione universitaria e ogni docente universitario responsabile dei giovani che frequentano gli atenei.

La terza sessione, coordinata dalla prof.ssa Anna Ogliari, ha messo a fuoco le potenzialità del counseling psicologico dedicato, definito dal documento CRUI come uno strumento di consultazione psicologica rivolto sia per quanti attraversano difficoltà transitorie nel percorso di studi, sia per studenti e studentesse resi socialmente fragili da discriminazioni razziali, etniche, religiose o legate all'orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Le prof.sse Maria Francesca Freda e Caterina Lombardo hanno condiviso le esperienze delle Università Federico II di Napoli e Sapienza di Roma, delineando un ecosistema integrato in cui il counseling dialoga con il sistema sanitario e insistendo sulla necessità di rendere questi servizi capillari e riconoscibili come safe zone, superando lo stigma che ancora frena molti studenti dal chiedere aiuto.

Nella tavola rotonda conclusiva, il rettore Stefano Simonetta ha richiamato l'attenzione su categorie di studenti spesso escluse dalle etichette formali dei BES ma ugualmente vulnerabili, portando ad esempio l'esperienza dell'ateneo milanese con gli studenti e le studentesse ristretti nonché studenti rifugiati gazawi. Il presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari, Lorenzo Bassi, ha invece illustrato una mozione che chiede l'estensione della legge n. 170 del 2010 ai BES, convenzioni con il SSN per agevolare la certificazione anche ai fuori sede nonché percorsi di aggiornamento per tutto il personale accademico, denunciando la disomogeneità tra atenei con servizi consolidati e altri ancora scoperti, tema su cui si innesta direttamente la settima linea di azione del Piano dell'Osservatorio Nazionale sulla disabilità, che mira, per l'appunto, a estendere e potenziare gli sportelli di counseling psicologico negli atenei attraverso il personale dedicato e campagne di sensibilizzazione. È intervenuto inoltre il prof. Raffaele Ciambone, riportando l'attenzione sulle modalità concrete con cui deve essere elaborata una didattica per i BES, sottolineando la necessità di tradurre i principi generali in strumenti e pratiche effettivamente applicabili nel contesto universitario. Ha chiuso i lavori la prof.ssa Stefania Leone, organizzatrice del convegno, ribadendo la volontà di tradurre in azioni concrete quanto emerso nella giornata.